

**L'IMPATTO DEI FATTI DI VIOLENZA SUL PROCESSO CIVILE
FAMILIARE E MINORILE: LO STATO DELL'ARTE DI UN PERCORSO
DIFFERENZIATO, ANCHE A SEGUITO DEL CD. CORRETTIVO
CARTABIA**

BEATRICE FICCARELLI
*Professore associato
nell'Università di Firenze*

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive: i rimedi civilistici alla violenza domestica e di genere nel quadro nazionale e sovranazionale – 2. Le indicazioni della legge delega di riforma del processo civile. – 3. Il decreto legislativo n. 149 del 2022: l'introduzione della sezione speciale dedicata alla violenza domestica o di genere. – 4. La rilevanza delle mere allegazioni. – 5. I "nuovi" ordini di protezione. – 6. Brevi note sull'attività istruttoria ed i poteri officiosi del giudice.

1. – Le questioni processuali legate ai fatti di violenza domestica o di genere sono costantemente oggetto di attenzione da parte del nostro legislatore, sempre più consapevole della necessità di individuare le misure maggiormente idonee a fronteggiare un fenomeno da sempre emergenziale che, in quanto tale, necessita di un pronto ed efficace armamentario di protezione e tutela. Numerose sono state, del resto, le condanne subite dall'Italia per l'inerzia delle proprie autorità giudiziarie di fronte alla violenza domestica, sulla considerazione che gli Stati hanno l'obbligo positivo di istituire e di far rispettare efficacemente un sistema di repressione di tutte le forme di violenza domestica e di fornire sufficienti garanzie processuali alle vittime; cui si aggiunge la richiesta di una particolare diligenza nella gestione delle denunce di violenza domestica, considerando che le specificità di tali casi devono essere presi in considerazione nelle procedure nazionali¹.

Nell'ottica e al fine di dare compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica entrata in vigore nel nostro ordinamento il 1° agosto 2014, cruciale è il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie che del problema possono essere investite. Partendo dal presupposto che proprio all'interno della famiglia i rapporti fondati sulla prevaricazione e sulla sopraffazione producono gli effetti più gravi -poiché è nel contesto familiare che il maggior numero di violenze si esplica- il giudice che sia

¹ Così, da ultimo, Corte Edu, Sez. I, Sent. 13 febbraio 2025, causa *P.P. c. Italia*.

investito della separazione, del divorzio, dei procedimenti *de potestate* e di ogni causa riguardante l'affidamento di figli minori deve, per esempio, avere pronta e completa conoscenza degli atti relativi agli eventuali procedimenti penali per reato di violenza domestica o di genere in cui siano stati assunti provvedimenti cautelari, di archiviazione o di condanna nei confronti di una delle parti del procedimento pendente innanzi al giudice civile; ciò al fine di evitare provvedimenti in qualche modo confliggenti tra loro, se non addirittura incompatibili. Come evidenziato con la Relazione dell'aprile del 2022 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere², non si può infatti reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto la disciplina dell'affidamento dei figli o della responsabilità genitoriale, essendo proprio l'ambito delle relazioni familiari, come sottolineato, quello in cui le condotte di violenza domestica, declinate in tutte le loro forme di violenza fisica, psicologica, economica, hanno maggiore incidenza.

Ciò posto, ancora nelle parole della Commissione, uno stesso ordinamento non può tollerare che da una parte l'autore di violenze venga indagato e condannato per le condotte commesse e dall'altra venga considerato un genitore adeguato al pari di quello che le violenze abbia subito, senza che gli agiti violenti, nei procedimenti civili e minorili vengano accertati e abbiano dirette conseguenze sulla gestione della genitorialità. Per questo, si ritiene necessario garantire "l'adozione di provvedimenti coordinati, nella consapevolezza che la vera efficacia deterrente per reprimere condotte di violenza domestica si realizza verificando la sussistenza di tali condotte, anche e soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili che hanno per oggetto domande relative ai figli minori, con immediati riflessi, in caso di accertamento della sussistenza delle stesse, anche nelle forme di violenza assistita, sulla disciplina della responsabilità genitoriale e dell'affidamento con adozione di misure limitative a carico del genitore violento"³.

² La relazione è del 20 aprile 2022. La Commissione è stata istituita con delibera del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018 in *G.U.* n. 249 del 25 ottobre 2018 ed ha tra i suoi compiti istituzionali quello di «monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011[...] e di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti» (articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

³ La diffusione nei procedimenti civili o minorili che abbiano ad oggetto domande di affidamento dei figli minori o di disciplina della responsabilità genitoriale, di specifica attenzione alle condotte di violenza domestica, con immediati effetti sulla

Il problema del coordinamento tra autorità giudiziarie e provvedimenti, sul versante penale, è stato in un primo momento affrontato dalla l. n°69 del 2019 nota come “Codice Rosso” recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” per effetto della quale, per quanto specificamente e direttamente ci occupa, è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l’art. 64 *bis* c.p.p.. Tale disposizione, in linea con quanto sopra evidenziato, prevede che nel caso siano pendenti procedimenti di separazione dei coniugi o siano in corso cause relative all’affidamento dei minori o alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento penale aperto per il delitto di violenza domestica o di genere. Senza indugio o dilazione, il giudice penale deve trasmettere anche le ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione e sentenze di condanna.

Anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060 (INI) sottolinea dipoi la necessità di riconoscere lo stretto legame tra procedimenti penali, civili e altri procedimenti giudiziari al fine di coordinare le risposte giudiziarie e le altre risposte legali alla violenza sui minori e alla violenza da parte del partner, invitando gli Stati membri ad adottare misure per collegare i procedimenti penali e civili che coinvolgono una singola famiglia e i minori, al fine di evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e le altre decisioni legali che danneggiano i minori.

Oggi, per effetto del nuovo art. 473-*bis*. 42 c.p.c., nell’ambito di un procedimento familiare con allegazione di fatti di violenza, con il decreto di fissazione dell’udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l’esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione

modalità di affidamento, ritiene la Commissione medesima, potrà avere, nel breve periodo, un’efficacia deterrente maggiore rispetto alla irrogazione di condanne penali, che nella maggior parte dei casi sopraggiungono a notevole distanza dai fatti, e prevedono la sospensione condizionale della pena. La Commissione evidenzia giustamente, infatti, che i profili civilistici di contrasto al fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne, sono sempre stati per così dire sacrificati, per essere l’attenzione del legislatore e degli operatori giudiziari maggiormente concentrata, a livello nazionale, principalmente nella repressione delle condotte penalmente rilevanti.

dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro 15 giorni a quanto richiesto. Al di là di questa disposizione, la preoccupazione del collegamento con la Procura è comunque costante in tutto il procedimento.

Su questa indefettibile premessa, il tema di cui ci stiamo occupando tocca inevitabilmente, in linea generale, la delicata e controversa questione relativa all'eventuale accertamento dei fatti compiuto dal giudice penale ed il valore che questo accertamento abbia nell'ambito del processo civile. È ben noto, infatti, che secondo i prevalenti approdi della Suprema Corte in materia nel giudizio civile di danno, è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale⁴.

Più precisamente la Suprema Corte ha di recente chiarito che è necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 c.p.p. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.

Si è chiarito tuttavia che, precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico⁵.

⁴ V. tra le altre, Cass. 20 gennaio 2015, n. 840; Cass. 10 ottobre 2018, n. 25067; Cass. 25 giugno 2019, n. 16893; Cass. 7 maggio 2021, n. 12164; Cass. 7 novembre 2023, n. 30992; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2897.

⁵ Così Cass., sez. III, 10 maggio 2024, n. 12901 in *il www.ilcaso.it*.

Le questioni sopra tratteggiate sono di non poco conto in tutti i casi di un procedimento civile con allegazioni di fatti riguardanti episodi di violenza domestica o di genere. In questo contesto la prova degli stessi può risultare estremamente difficile, giacché il processo civile non ammette, come si sa, la prova testimoniale della parte, consentita invece dal processo penale. Questa prova, invero, spesso o quasi sempre rappresenta l'unico mezzo idoneo ad accertare i fatti proprio a causa dell'ambiente in cui le violenze si perpetrano, ciò a dire la famiglia, la quale raramente contempla la presenza di terzi che abbiano assistito ai fatti stessi se non i figli, spesso minorenni. Nell'ambito del processo penale la vittima di un reato assume la veste di testimone e, in quanto tale, rende dichiarazioni (testimoniali) impegnandosi a dire la verità, commettendo, diversamente, reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Sebbene il Giudice penale debba valutare la testimonianza della persona offesa in modo più rigoroso rispetto ai cd. testimoni estranei, la vittima può essere ritenuta pienamente credibile. E il giudice effettua un vaglio di attendibilità intrinseca (ad es. racconto lineare, dettagliato ma non ripetitivo, costante nel tempo), sia di un vaglio di attendibilità estrinseca (riscontri testimoniali, interrogatori dell'imputato ecc.). Nel processo civile, diversamente, dalla dichiarazione della parte eventualmente resa in sede di interrogatorio libero ai sensi dell'art. 117 c.p.c. il giudice può solo ricavare esclusivamente argomenti di prova *ex art. 116 comma 2 c.p.c.*⁶.

⁶ Sull'importanza dello strumento in relazione ai mezzi di prova tipici ed atipici e agli altri strumenti di convincimento del giudice nonché sulla nozione e forza probatoria dell'argomento di prova v. la ricostruzione di Cass. 27016/2022. La Suprema Corte, soffermandosi sui caratteri di struttura e di funzione dell'istituto previsto dall'art. 117 c.p.c. a margine di un caso di violenza sessuale, ricorda che le diverse tesi proposte in dottrina e in giurisprudenza oscillano tra quelle più rigorose – che lo riconducono ad una funzione di mero chiarimento delle allegazioni delle parti e dei fatti di causa, senza peraltro costituire un mezzo di prova (in tal senso, tra le altre, Cass. 17238/2010, 21194/2009, 5290/2008) – quelle che, di converso, ne riconoscono l'attitudine a costituire fonte anche unica del convincimento del giudice pur escludendone la natura di mezzo di prova: in tal senso, Cass. 8066/2009, 15019/2005, 6510/2004 e quelle, per cd. dire "intermedie", che ne ammettono la funzione probatoria allorché le prove già acquisite al processo non siano sufficienti a fondare il pieno convincimento del giudice (tesi, quest'ultima, che secondo la Corte pare peraltro contrastare con lo stesso disposto normativo dell'art. 117 c.p.c., potendo il giudice disporre l'interrogatorio anche *in limine litis*). Il Supremo Collegio afferma come la tesi più restrittiva (funzione dell'interrogatorio libero esclusivamente ausiliaria/sussidiaria rispetto alla valutazione delle altre prove) sia stata oggetto di profonda rimeditazione dottrina, sostenendosi autorevolmente (e argomentandosi da un'analogia strutturale tra argomento di prova e presunzione semplice) che, almeno in taluni casi, l'argomento di prova possa tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del *factum probandum*, costituendo una vera e

A tali problematiche cui in questa sede non può essere dato lo spazio che per importanza meriterebbero -non a caso sempre più variamente affrontate dalla giurisprudenza soprattutto in riferimento al giudizio di rinvio innanzi al giudice civile a seguito di cassazione della sentenza penale a soli fini civili⁷-

propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727, può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass.1481/1968). Ebbene, il collegio ritiene di dover aderire a tale soluzione sulla premessa per cui, in assenza di espresse previsioni normative circa l'efficacia che può o deve essere attribuita alle conclusioni cui gli argomenti di prova consentono di pervenire, tale efficacia sarà maggiore o minore a seconda della forza (o "gravità") della singola inferenza, e con la conseguenza che l'argomento di prova potrà, o non potrà essere da solo sufficiente a dimostrare la verità o la falsità di un enunciato a seconda del grado di conferma che l'inferenza attribuisce alla conclusione che riguarda quell'enunciato: l'art. 116 comma 2 si limiterebbe, pertanto, ad indicare una serie di possibilità logiche di cui il giudice dispone, nel contesto di un più razionale sfruttamento del sapere delle parti. Su questa base la Cassazione viene così ad affermare in relazione al caso *de quo* i seguenti principi di diritto: a) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale morfologicamente valido, ma funzionalmente inefficace se trasposto in sede di giudizio di appello civile instaurato ex art. 622 c.p.p.; b) quell'atto processuale, a seguito della tras migrazione nel processo civile, non può assumere il carattere della prova civile o della prova atipica; c) l'interrogatorio della parte reso in sede penale può, peraltro, avere efficacia – ed essere legittimamente utilizzato dal giudice civile – come argomento di prova, ex art. 117 c.p.c., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccogliarlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di sé l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria) e senza escludere la facoltà del giudice del rinvio, ove lo ritenga necessario, di procedere autonomamente a disporlo nuovamente dinanzi a sé; d) l'efficacia di argomento di prova del contenuto dell'interrogatorio trasmigrato nel processo civile consentirà al giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, di porne, *in parte qua*, il relativo contenuto a fondamento della sua decisione, secondo i canoni interpretativi dianzi esposti, come verificatosi nel caso di specie. Secondo la Corte tali principi sembrano trovare espressa conferma normativa nel disposto dell'art. 159, III comma, del codice di rito civile, improntato, come è noto, ad un criterio di economia processuale: in tema di atti nulli, difatti, la norma stabilisce che "se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre altri effetti ai quali è idoneo".

⁷ V. ancora Cass. 27016/2022. Nella dottrina, data la complessità del tema che sfugge alla presente trattazione, v. recentemente la limpida ricostruzione di Gambineri, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile in www.judicium.it*, cui si rinvia anche per il problema della circolazione delle cd. prove prestate, vale a dire la circolazione delle prove da un giudizio all'altro. Per l'affermazione secondo cui le prove raccolte nel processo penale, mal si prestano ad essere ricondotte alla categoria delle c.d. prove atipiche trattandosi piuttosto di prove

si affianca il fenomeno cd. della “vittimizzazione secondaria” di chi subisca violenza. La Convenzione di Istanbul, all’articolo 18, stabilisce infatti che gli Stati firmatari si impegnano ad evitare forme di vittimizzazione secondaria, la quale consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all’apertura di un procedimento giurisdizionale. In effetti, come anche sottolineato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione, la vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l’effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa⁸. La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto⁹, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima, sia essa la donna sia esso il minore vittima di violenza assistita¹⁰.

Il quadro sovranazionale può completarsi (ma non esaurirsi) oggi con la adozione da parte dell’Unione europea della Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027. Essa trova la propria

acquisite sulla base di una differente legge processuale, si veda VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, Milano, 2008 p. 24.

⁸ Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110.

⁹ Nella Relazione del 20 aprile 2022, la Commissione al Senato sul femminicidio rammenta che una puntuale definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d’Europa secondo la quale «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima».

¹⁰ L’art.18, comma 3, della Convenzione di Istanbul indica interventi puntuali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo, disponendo che le Parti devono adottare misure che siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

collocazione nell'ambito della strategia per la parità di genere 2020/2025 elaborata dalla Commissione europea che si prefigura di realizzare un'Europa garante della parità di genere in tutti i settori di competenza dell'Unione. Tra le azioni chiave proposte dalla Commissione la strategia individua l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomo e donna e la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni sessuali.

2. – È in questa cornice complessa, arricchita dalla normativa relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari – di cui ai previgenti artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. introdotti nel sistema ad opera della l. n. 154 del 4 aprile 2001 ed oggi abrogati per effetto dell'introduzione degli artt. 473-*bis* .69, 70 e 71 nel codice di procedura civile –, che si collocano le indicazioni della legge n. 206 del 26 novembre 2021 di delega al Consiglio dei Ministri per una generale riforma del processo civile.

All'art. 1, comma 23 lett. b) della medesima, si prevedeva infatti che nei procedimenti di cui alla lettera a) – vale a dire i procedimenti familiari nella loro più ampia accezione – in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere fossero assicurate su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui allora art. 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonchè specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare proprio la vittimizzazione secondaria.

In relazione ai procedimenti familiari nei quali fossero allegati fatti di violenza domestica o di genere, la puntuale disposizione della legge delega sanciva che i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale dei procedimenti della crisi familiare fossero adottati prevedendo che, anche in presenza di mere allegazioni di violenza domestica o di genere, venissero assicurate, su richiesta delle parti lese, adeguate misure di salvaguardia e di protezione, avvalendosi anche (ma non solo) degli ordini di protezione. La strada indicata era quella di una più intensa collaborazione tra giudice penale e giudice civile, che avrebbe dovuto consentire alle vittime di violenze familiari, almeno negli intenti, una tutela in tempi ragionevoli; ad esempio, prevedendo, in presenza di determinati delitti commessi da un genitore in danno del minore ovvero dell'altro genitore, ulteriori obblighi di comunicazione e/o allegazione fra autorità giudiziarie. Ancora, era prevista l'esigenza di provvedere all'abbreviazione dei termini processuali (di fissazione delle udienze e di adozione dei relativi provvedimenti) e a specifiche disposizioni processuali e sostanziali volte a evitare la vittimizzazione secondaria. In questo senso, provvedevano anche la lettera

m), che disponeva che la comparizione delle parti alla prima udienza avvenisse mediante convocazione ad orari differiti, e la lettera t), la quale indicava che il giudice, previo ascolto del minore ove dotato di discernimento, potesse adottare provvedimenti relativi a quest'ultimo anche d'ufficio e disporre, parimenti d'ufficio, mezzi di prova a tutela delle vittime di violenza, anche al di fuori dei limiti codicistici posti dalle norme sostanziali .

3. – Al fine di dare attuazione ai principi della legge delega in tema di violenza domestica e di genere, il legislatore delegato, nel nuovo Titolo IV *bis* del libro II del codice di procedura civile riguardante il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, ha dedicato una intera sezione delle “Disposizioni speciali”, la Sezione I, alla violenza domestica o di genere, riferita ai procedimenti familiari nei quali una parte allegghi di essere vittima di violenza cagionata dal partner o dall'*ex* partner o allegghi che la vittima di violenza o di abuso sia il figlio minore. Si tratta, peraltro, di un ambito di applicazione che, in caso di ordini di protezione contro gli abusi familiari, per effetto del d. lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, vale a dire il c.d. decreto correttivo della riforma Cartabia del processo civile, è stato ampliato con l'introduzione nel sistema, dell'art. 473-*bis*. 72 c.p.c. secondo il quale le norme di cui alla sezione dedicata ai procedimenti con allegazioni di fatti di violenza, si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente (nel qual caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare il danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole).

La sezione speciale, si apre con l'art. 473-*bis*. 40 c.p.c. che prevede una vera e propria corsia preferenziale per i giudizi rientranti nel suo ambito di applicazione. La norma stabilisce precisamente che le disposizioni previste dalla Sezione “si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori”. Dalla lettera dell'articolo emerge anzitutto come l'ambito di applicazione della norma sia estremamente ampio. L'assenza di un'elencazione esemplificativa fa sì, infatti, che il particolare percorso processuale introdotto dal legislatore possa applicarsi ogniqualvolta sia allegato negli atti introduttivi o anche in corso di causa un fatto di violenza fisica o psicologica anche assistita, comprese le fattispecie che prescindono da specifiche ipotesi di reato (es. percosse, violenza economica ecc.). La scelta di non creare limiti all'ambito di applicazione della norma,

comporta che le disposizioni speciali possano essere applicate nei procedimenti di separazione, divorzio, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione della responsabilità genitoriale, nei procedimenti di modifica delle relative condizioni e nei procedimenti *de potestate*¹¹. Nei procedimenti sulla crisi familiare la dimostrazione di fatti di violenza può essere ad esempio causa di addebito della separazione e può anche avere ovviamente rilevanza in merito ai provvedimenti sull'affidamento dei figli minori o altre conseguenze caso per caso¹².

Per rientrare nel perimetro applicativo della Sezione I del Capo III del Titolo IV *bis*¹³, in attuazione del principio di delega contenuto nella lett. b), del comma 23, l. n°206 del 2021, è così sufficiente che in uno degli atti del giudizio (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte sia quando proposto dal pubblico ministero, ovvero nella comparsa di costituzione, ma anche in istanze depositate in corso di causa o a verbale di udienza) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica, o di abuso, sì da imprimere al procedimento una trattazione diversa, siccome più rapida e di protezione per la vittima. Si tratta, nelle sue linee essenziali, di un procedimento i cui termini, ai sensi dell'art. 473-*bis*. 42 ss. c.p.c. possono subire abbreviazioni, che prescinde dall'obbligo di comparizione delle parti in udienza, dal tentativo di conciliazione, dall'ascolto del minore, e dall'esperibilità della mediazione (salvo che nel corso del procedimento non si ravvisi l'insussistenza delle condotte allegate). L'intento di applicare le disposizioni speciali in esame in presenza di mere allegazioni di violenza o di abuso, intese come mera affermazione della parte di essere stata vittima di episodi di violenza domestica, di genere o di abuso, ovvero la mera allegazione che tali condotte siano state poste in essere in danno del figlio minore delle parti, ha la sua ragion d'essere sulla necessità di intercettare, al suo primo manifestarsi, la richiesta di aiuto della vittima per scongiurare il rischio che la mancata attenzione alla violenza e all'abuso, o peggio la sua sottovalutazione o

¹¹ V. complessivamente ALBIERO, *I fatti di violenza e il processo*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, a cura di Claudio Cecchella, Torino, 2023, 305-306.

¹² Così DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, 180-181.

¹³ Come ben specifica DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, cit., 181, l'art 473-*bis*. 40 c.p.c. è innanzitutto una norma processuale e più precisamente una metanorma, cioè una norma su norme. La sua funzione infatti è quella di consentire che il processo segua le regole previste dall'art. 473-*bis*. 40 ss. c.p.c. "il che è assolutamente fondamentale per comprendere sia come si debba interpretare il riferimento all'allegazione, sia quale rilevanza abbia il fenomeno della violenza sul fronte rimediabile, ovvero sul piano dei contenuti delle decisioni adottabili".

negazione da parte delle istituzioni, possano indurre la vittima medesima a ricadere nel ciclo della violenza, al quale aveva cercato di sottrarsi¹⁴. Poiché i giudizi in materia di famiglia e di minori sono il luogo privilegiato per l'emersione della violenza domestica, le norme in esame si ripromettono il fine di consentire al giudice di riconoscere ed intercettare la violenza, compiendosi già dalle prime battute del giudizio accertamenti preliminari sulla sussistenza dei fatti di violenza o di abuso.

Per addivenire a tale risultato, nel rispetto della normativa sovranazionale, è stato previsto un ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili, dinanzi alle quali possono essere pendenti procedimenti relativi alle stesse parti.

Anzitutto il ricorso introduttivo oltre a quanto previsto dagli articoli 473-*bis*. 12 e 473-*bis*. 13 c.p.c. indica gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze; allo stesso è parimenti allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-*bis* c.p.p. per abusi e violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare. Quando la vittima degli abusi e delle violenze allegata è inserita in collocazione protetta il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora (art. 473-*bis*. 42 c.p.c., 3 e 5 comma).

Per effetto dell'art. 473-*bis*. 42 comma 5 c.p.c., infine, con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro 15 giorni a quanto richiesto. Certamente fondamentale in tal senso è il ruolo del pubblico ministero, talora quale parte, talaltra quale interveniente necessario nei procedimenti in oggetto. Egli, infatti, in ragione del proprio ruolo e della propria funzione, può meglio veicolare all'interno dei giudizi civili e minorili le risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito degli eventuali procedimenti penali.

¹⁴ V. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n°149.

Il giudice può anche poi acquisire rapporti di intervento relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto (art. 473-bis. 44, comma 1 c.p.c.).

Proprio per la particolarità dei procedimenti nei quali sono allegati fatti di violenza domestica o di genere, al fine di garantire la massima tutela alle vittime coinvolte, il legislatore ha attribuito ampi poteri officiosi al giudice, tra cui rientra la già indicata possibilità di ridurre finno alla metà i termini processuali (art. 473-bis. 42 c.p.c.) o ancora di disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile (sia pur, come esplicitamente affermato, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria¹⁵).

4. – E veniamo al concetto ed al contenuto delle allegazioni. In riferimento alla relativa espressione contenuta all'interno dell'art. 473-bis. 40 c.p.c. per gli abusi familiari o le condotte di violenza o di genere si rendono necessari alcuni chiarimenti essenziali.

Come di recente ci ricorda opportunamente la miglior dottrina, nel lessico processuale allegare significa affermare, cioè narrare un certo accadimento che si è verificato. Un fatto allegato è un fatto affermato. Pertanto, l'allegazione di un fatto all'interno di uno degli atti di causa o a verbale di udienza prescinde dalla prova, che costituisce un'attività logicamente e giuridicamente distinta e successiva¹⁶.

Ebbene, ai fini dell'applicazione dell'art. 473-bis. 40 ss c.p.c. il novello legislatore ritiene sufficiente la mera affermazione dei fatti di violenza. Per effetto di una allegazione non supportata da prova, si attiva il procedimento speciale e improntato alla rapidità di cui alla Sezione I.

Se l'intento del legislatore di svincolare l'allegazione dalla prova appare indiscutibile, ciò non significa che l'allegazione possa essere generica e appena tratteggiata, vale a dire non chiaramente enunciata e non circostanziata. Per "allegazione" ai sensi dell'art. 473-bis. 40 c.p.c., è infatti ragionevole pensare che debba intendersi la dettagliata enunciazione dell'atto di violenza o dell'atto abusivo, e cioè la descrizione più precisa e minuziosa possibile dei comportamenti violenti o abusanti, ad esempio quando è indicato puntualmente il contesto in cui i fatti si sono verificati e le modalità con cui si sono perpetrati. Ed in caso di intervento delle forze dell'ordine, occorre dare

¹⁵ V., se si vuole, il nostro *Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium.it*, 9 Maggio 2023.

¹⁶ V. DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, 181 in riferimento ai procedimenti che ci occupano.

precisa indicazione di data e tempi, se si tratti di Carabinieri, di Polizia o altra autorità.

Non è pertanto sufficiente una generica affermazione di fatti o degli atti violenti, né tantomeno il mero rinvio a documenti eventualmente prodotti in giudizio. Un'allegazione generica dovrebbe già di per sé fondare il convincimento del giudice sulla insussistenza della condotta violenta¹⁷. In tal caso difetterebbe il presupposto stesso della allegazione alla quale soltanto consegue l'applicazione delle norme degli artt. 473-bis 40 ss. c.p.c.

La parte cui è addebitato il fatto violento ha ovviamente ogni diritto di replica sulle allegazioni di fatti ben circostanziati.

L'allegazione dei fatti di violenza deve apparire, pertanto, in sintesi, ad un primo superficiale esame, "veritiera" e solo in presenza di questi requisiti il giudice può attivare la nuova corsia preferenziale prevista dal codice di procedura civile per tali tipi di procedimento secondo i criteri di cui all'art. 473-bis. 42 ss. c.p.c. Dalla allegazione di un fatto di violenza discende, infatti, come già evidenziato, l'inapplicabilità di tutti gli istituti che implicano la comparizione delle parti in udienza o la presenza nello stesso luogo (art. 473-bis. 42 comma 2 c.p.c.), il tentativo di conciliazione (art. 473-bis. 42 comma 5 c.p.c.), la mediazione familiare (art. 473-bis. 43 c.p.c.).

La *ratio* della norma appare sufficientemente chiara, imponendo un processo, diremmo, per piani successivi: il requisito della mera allegazione del fatto di violenza o del fatto abusivo muove dall'esigenza di salvaguardare la vittima della condotta allegata al fine di riservarle un procedimento differente, con peculiarità idonee ad una migliore protezione¹⁸. Solo in un momento successivo si procederà all'accertamento dell'illecito ai sensi degli artt. 473-bis. 42 e 44 c.p.c.

Se, di conseguenza, secondo i principi generali in tema di allegazione e prova, il fatto allegato si considera vero soltanto se non viene contestato specificatamente o viene provato, nel caso dei procedimenti connotati dall'allegazione di fatti di violenza, l'allegazione medesima acquista un peso specifico sotto il profilo della verosimiglianza del fatto e, sia pure confortata da alcuni elementi, può essere considerata sufficiente per dar luogo ad un procedimento differenziato, caratterizzato peraltro da ampi poteri officiosi del giudice.

¹⁷ Così CECHELLA, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Pisa, 2024, 175.

¹⁸ V. DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, cit., 182.

Emerge qui un significativo dovere deontologico dell'avvocato che, in conformità al dovere di verità, dovrà rappresentare al proprio assistito la necessità di una ricostruzione precisa dei fatti di violenza o abuso¹⁹.

La previsione presenta una stretta connessione anche con il dovere di leale collaborazione tra le parti e il giudice, la cui violazione fa discendere conseguenze sia dal punto di vista della responsabilità processuale aggravata, che da quello delle sanzioni pecuniarie²⁰.

Per far sì che il giudice possa effettuare un controllo immediato sulla fondatezza o meno delle allegazioni, è stato espressamente previsto che il ricorso introduttivo debba contenere, oltre ai requisiti generali di cui agli artt. 473-bis.12 e 13 c.p.c., informazioni relative ad eventuali procedimenti definiti, pendenti, o relativi agli abusi e alle violenze e che detto onere incombe sia nei confronti del ricorrente che della parte resistente.

Entrambe le parti – nel rispetto del principio di delega- debbono fornire al giudice informazioni e/o indicazioni relative ad eventuali procedimenti o accertamenti effettuati davanti a una diversa autorità, tanto giudiziaria che amministrativa, ed in generale documentazione utile a provare la fondatezza delle allegazioni.

Le parti medesime sono libere di produrre in giudizio qualsiasi documento o atto di altro processo utile al fine di sostenere la propria tesi, ivi compresi eventuali condanne e provvedimenti cautelari emessi a carico del presunto autore della violenza, anche se riguardanti fatti perpetrati in pregiudizio di un precedente partner.

È bene precisare che la semplice allegazione richiesta dall'articolo 473-bis. 40 c.p.c. non costituisce una condizione sufficiente a derogare all'onere probatorio in capo al ricorrente (o al resistente) che dovrà pur sempre corredare le proprie allegazioni con adeguati supporti probatori

¹⁹V. CECHELLA, "Certo è che la allegazione della parte sulla violenza o sull'abuso non potrà essere in alcun modo generica (essendo qui implicato, tra l'altro, un vero e proprio obbligo deontologico del difensore, che dovrà sollecitare il proprio rappresentato a una narrazione della condotta con adeguati elementi di specificità, in ossequio al dovere di verità, essendo implicati diritti indisponibili quali l'integrità fisica e morale e le libertà dell'individuo - cfr. par. 4), ma dovrà essere (come la contestazione agli effetti dell'art. 115 c.p.c.) specifica, quanto a tempo, luogo e modalità della condotta dell'autore della violenza", in *La riforma del processo in materia di persone, minorenni, famiglie, Questione Giustizia*, 34, 06/23.

²⁰ La norma di riferimento è l'art. 473-bis.18 c.p.c., che disciplina il dovere di leale collaborazione e si riferisce testualmente alle informazioni di carattere economico, ma non sembra errato collocarlo in una prospettiva più ampia, ossia quella di correttezza e trasparenza durante l'intero svolgimento del giudizio.

(documentali, ma anche avvalendosi di testimoni) volti a comprovare la fondatezza delle affermazioni rese.

5. – Il sistema degli ordini di protezione esce rinnovato dalla Riforma Cartabia nonché dal cd. Correttivo della stessa di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Anzitutto i previgenti artt. 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile nonché l'art. 736-*bis* c.p.c. introdotti nel sistema ad opera della l. n. 154 del 4 aprile 2001, sono stati abrogati per effetto dell'introduzione degli artt. 473-*bis*. 69, 70 e 71 nella Sezione speciale VII del Titolo IV, libro II c.p.c. che, nel loro combinato disposto, ne ricalcano sostanzialmente il contenuto. È tuttavia oggi previsto che la tutela possa essere accordata a prescindere dalla circostanza che la convivenza sia cessata in virtù dell'allontanamento volontario della vittima degli abusi che sfuggire alle situazioni di reiterata violenza a suo danno; la possibilità di concedere gli ordini di protezione anche da parte del tribunale per i minorenni, con la conseguenza che la loro pronuncia può avvenire nel corso di giudizi *de potestate*, nonché la soppressione della statuizione contenuta in origine nell'articolo 342-*ter* c.c. che consentiva al giudice di ordinare l'intervento di un centro di mediazione familiare.

Per effetto del decreto correttivo è stato poi introdotto nel sistema, l'art. 473-*bis*. 72 c.p.c. secondo il quale le norme di cui alla sezione dedicata ai procedimenti con allegazioni di fatti di violenza, si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente (nel qual caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare il danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole).

Oltre all'estensione dell'ambito di applicazione, il decreto correttivo stabilisce anche l'ammissibilità della misura di protezione non solo *ante causam* ma anche in pendenza del giudizio di merito con un procedimento sommario che può concludersi con contenuti dell'ordine di protezione (art. 473-*bis*. 46 c.p.c. comma 1, in richiamo all'art. 473-*bis*.70 c.p.c. In questo modo l'ordine di protezione perde le sue forme processuali originarie sommarie esclusivamente *ante causam* per assumere il rilievo di un contenuto di tutela che nella forma può essere reso con i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-*bis*.15 c.p.c., con i provvedimenti temporanei e urgenti o, infine, con provvedimenti nel corso del giudizio di merito. La forma del provvedimento in cui è contenuto l'ordine regola poi differentemente e conseguentemente il tipo di reclamo consentito. Se *ante causam* resta il mezzo del reclamo al collegio nei sensi dell'art. 473-*bis*. 71 c.p.c., altrimenti il reclamo alla Corte ai sensi

dell'articolo 473-bis. 24 c.p.c.²¹. Il correttivo aggiunge così all'art. 473-bis. 71 c.p.c. un sesto comma ai sensi del quale quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione seconda del Titolo IV, vale a dire un procedimento di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi contenuti indicati nell'articolo 473-bis. 70²².

6. – Una volta istaurato il procedimento, al fine di accertare la fondatezza o meno dei fatti di violenza domestica e di genere allegati, l'art. 473-bis. 44 c.p.c. prende posizione sul delicato tema della prova dei fatti medesimi.

La disciplina delle attività istruttorie si articola tra l'art. 473-bis. 42 c.p.c. (dedicato però specificamente al procedimento) e l'art. 473-bis. 44, dedicato precisamente all'attività istruttoria.

Ai sensi dell'art. 473-bis. 42 c.p.c., il giudice al fine di accertare le condotte allegate, può anzitutto disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Si tratta della stessa espressione utilizzata dal legislatore del nuovo rito della famiglia e delle persone nell'art. 473-bis. 2 c.p.c.

²¹ Così CECHELLA, *Il correttivo e il nuovo rito minorile e delle famiglie: questioni risolte e questioni insolute*, in *il Quotidiano giuridico*, 8 gennaio 2025. Sugli ordini di protezione prima della riforma v. CIANCI, *Gli ordini di protezione familiare*, Milano, 2005; Di Lorenzo, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Trattato Bonilini-Cattaneo*, III, *Filiazione e adozione*, Torino, 2007; AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736 bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 1046; NASCOSI, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Fam. dir.*, 2021, p. 1189 ss.; DANOVÌ, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 1069 ss.; BASILICO, *Profili processuali degli ordini di protezione familiare*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 1121; D'ALESSANDRO, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 225 ss.; Dopo la riforma Cartabia v. NASCOSI, *Nuovi strumenti di tutela per contrastare la violenza domestica: la corsia preferenziale prevista dagli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.*, in *Dir. fam. e pers.*, 2023, p. 1870 ss.; ID. *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, *Annali on line della Didattica e della Formazione docente*, vol. 16, n°27/2024, pp.81-100 e DURELLO, *Abusi familiari e violenza domestica: profili processuali degli strumenti di tutela civili*, in *Judicium.it*, giugno 2024.

²² Sulle novità del cd. Correttivo riguardo al processo di famiglia e delle persone complessivamente considerato v. DONZELLI, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n°164 del 31 ottobre 2024*, in *Judicium.it*, 19 novembre 2024.

dedicato ai caratterizzanti poteri officiosi del Giudice²³. Novità di rilievo e' la possibilità per il giudice, ai sensi dell'art. 473-bis. 44 c.p.c., di disporre d'ufficio la prova per testi formulando esso stesso i capitoli di prova (con una deroga, pertanto, non solo all'art. 115 c.p.c ma anche all'art. 244 c.p.c.).

Al medesimo art. 473-bis. 44 c.p.c. si prevede poi che il giudice proceda all'interrogatorio libero delle parti, anche avvalendosi di esperti o ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Gli stessi tuttavia, non possono sostituirsi al giudice in questa attività ma solo supportarlo. Secondo il disposto dell'art. 473-bis. 45 c.p.c., inoltre, il giudice procede personalmente o senza ritardo all'ascolto minore, anche evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Circa la consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis. 44 comma 2 c.p.c, l'esperto deve essere scelto fra quelli dotati di competenze in materia di violenza domestica e di genere e, anche quando vengono disposte indagini a cura dei servizi sociali, il giudice dovrà indicare nel provvedimento la presenza delle suddette allegazioni, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Il comma 1 dell'articolo 473-bis. 44 c.p.c. consente infine al giudice medesimo di assumere sommarie informazioni da persone informate dei fatti, previsione questa che potrà rivelarsi utile ai fini della concessione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, anche indifferibili²⁴.

Abstract

THE IMPACT OF FACTS OF VIOLENCE ON FAMILY AND JUVENILE CIVIL SUITS: THE STATE OF THE ART OF A DIFFERENTIATED TRACK, EVEN FOLLOWING THE CARTABIA AMENDMENT

L'articolo esamina gli attuali nodi problematici dei procedimenti familiari con allegazioni di fatti di violenza, anche a seguito del correttivo alla Riforma Cartabia del processo civile.

The article examines the current problematic issues of family proceedings with allegations of violence, also following the last amendments of the Cartabia Reform of civil proceedings.

²³ Su cui ci si permette di rinviare al nostro *Riforma del processo della famiglia e delle persone e poteri officiosi del giudice*, in *Judicium.it*.

²⁴ Così DONZELLI, *Manuale del processo familiare e minorile*, cit., 185.